

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 422 del 24/05/2017 FERRARA

Proposta: DLV/2017/432 del 23/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO OPERAZIONI AREA NORD
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART, 5, COMMA 3, LEGGE 68/99.
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI
FERRARA AVENTE SEDE LEGALE IN FERRARA, VIA BORGO DEI LEONI, 28 -
C.F 93076450381

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO OPERAZIONI AREA NORD

Firmatario: BARBARA CELATI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in particolare l’art. 5 co.3 che disciplina l’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all’art.3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all’art.14 – nella misura stabilita dallo stesso articolo- e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 che regola la “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68”, che stabilisce che il servizio competente verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre la disposizione prevede che in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio competente può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l’art. 54;
- l’art. 5 comma 3 della L. 68/99 che disciplina la possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, a causa delle speciali condizioni della loro attività, di essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 un contributo esonerativo, per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 869/2016 che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della legge 68/99 del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione n. 136 del 02/01/2016 del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro “Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l’Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge 68/99”;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri Per l'Impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione dell'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

Considerato che:

- in data 27/01/2017, è pervenuta la richiesta, presentata dall'azienda Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avente sede legale in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale, per il periodo dal 27/01/2017 sino al 31/12/2017 nella misura del 20% dell'obbligo complessivo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata Legge n. 68/99;
- l'attività svolta dall'Azienda riguarda la gestione degli impianti idrovori e attività consortile in genere per la bonifica dei terreni;
- le motivazioni espresse dalla stessa azienda nell'istanza sono riconducibili alla faticosità della prestazione lavorativa, che consiste in elevata manualità sostenuta per lunghi periodi, alla pericolosità per le condizioni di esecuzione e dei rischi legati all'alta tensione elettrica e alla movimentazione meccanica, alla particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dovuta al lavoro esterno in condizioni climatiche avverse e a turni durante le emergenze;
- le motivazioni dichiarate dall'Azienda sono state verificate dal Servizio per il Collocamento Mirato dell'Ambito Territoriale di Ferrara in collaborazione con il Servizio di Medicina del Lavoro dell'ASL di Ferrara;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dall'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

Ritenuto pertanto, in accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta indicata, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura del 20% dal 27/01/2017 al 31/12/2017;

Ricordato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 co.1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Barbara Celati, Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambito Territoriale di Ferrara e Reggio Emilia;

Richiamato il D.lsg 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 “Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 “Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di

Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro” e la conseguente Convenzione sottoscritta in data 29 Luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 “ Proroga della Convenzione fra Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città metropolitana di Bologna e province per la gestione dei servizi per l’Impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 ed in particolare l’art.10;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198 del 29/12/2016 recante “Incarichi dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la ditta Consorzio di Bonifica Della Pianura di Ferrara avente sede legale in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 28 all’esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L.68/99 nella misura del 20%, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, l’esistenza delle speciali condizioni di attività previste dall’art. 3 del D.M. 7/7/00 n. 357, nonché l’assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;
2. di stabilire che l’esonero decorre dal 27/01/2017 sino al 31/12/2017 e che la percentuale autorizzata (20%) sarà rapportata alle unità dovute nella quota d’obbligo con arrotondamento all’unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50;
3. di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 869/2016, la ditta Consorzio di Bonifica Della Pianura di Ferrara dovrà versare al Fondo Regionale Disabili il contributo esonerativo giornaliero di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31/12 dell’anno precedente, tenuto conto del periodo autorizzato e del numero di unità determinate sulla base di quanto indicato al precedente punto 2). I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell’anno successivo o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall’art. 17 della legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
4. di stabilire che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambito Territoriale di Ferrara e Reggio Emilia, e il responsabile del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la dottoressa Paola Cicognani, legale rappresentante dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Barbara Celati

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Barbara Celati, Responsabile del SERVIZIO OPERAZIONI AREA NORD esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/432

IN FEDE

Barbara Celati